



COMUNE DI COLLECCHIO
Provincia di Parma

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale**

Approvato con delibera di C.C. n. 11 del 30/03/2021

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 - Disposizioni comuni

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

Articolo 5 - Autorizzazioni

Articolo 6 - Pubblicità che non necessita di autorizzazione

Articolo 7 - Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione

Articolo 8 - Anticipata rimozione

Articolo 9 - Divieti e limitazioni

Articolo 10 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

Articolo 11 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

Articolo 12 - Presupposto del canone

Articolo 13 - Soggetto passivo

Articolo 14 - Modalità di applicazione del canone

Articolo 15 - Definizione di insegna d'esercizio

Articolo 16 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

Articolo 17 - Pagamento del canone

Articolo 18 - Rimborsi e compensazione

Articolo 19 - Accertamento

Articolo 20 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

Articolo 21 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

Articolo 22 - Mezzi pubblicitari vari

Articolo 23 - Riduzioni

Articolo 24 - Esenzioni

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 25 - Tipologia degli impianti delle affissioni

Articolo 26 - Quantità degli impianti

Articolo 27 - Servizio delle pubbliche affissioni

Articolo 28 - Impianti privati per affissioni dirette

Articolo 29 - Modalità delle pubbliche affissioni

Articolo 30 - Diritto sulle pubbliche affissioni

Articolo 31 - Materiale pubblicitario abusivo

Articolo 32 - Riduzione del diritto

Articolo 33 - Esenzione dal diritto

Articolo 34 - Pagamento del diritto

Articolo 35 - Norme di rinvio

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 36 - Disposizioni generali

Articolo 37 - Funzionario Responsabile

Articolo 38 - Tipologie di occupazioni

Articolo 39 - Occupazioni abusive

Articolo 40 - Domanda di occupazione

Articolo 41 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

Articolo 42 - Obblighi del concessionario
Articolo 43 - Durata dell'occupazione
Articolo 44 - Titolarità della concessione o autorizzazione
Articolo 45 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione
Articolo 46 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione
Articolo 47 - Rinnovo della concessione o autorizzazione
Articolo 48 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone
Articolo 49 - Classificazione delle aree
Articolo 50 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni
Articolo 51 - Modalità di applicazione del canone
Articolo 52 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione
Articolo 53 - Soggetto passivo
Articolo 54 - Agevolazioni
Articolo 55 - Esenzioni
Articolo 56 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti
Articolo 57 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee
Articolo 58 - Accertamento e riscossione coattiva
Articolo 59 - Rimborsi
Articolo 60 - Sanzioni

Articolo 61 - Attività di recupero

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 62 – Disposizioni generali

Articolo 63 - Funzionario Responsabile

Articolo 64 - Domanda di occupazione

Articolo 65 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

Articolo 66 - Classificazione delle aree

Articolo 67 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

Articolo 68 - Occupazioni abusive

Articolo 69 - Soggetto passivo

Articolo 70 - Agevolazioni

Articolo 71 - Esenzioni

Articolo 72 - Versamento del canone per le occupazioni nei mercati o nei posteggi isolati

Articolo 73 - Accertamento e riscossione coattiva

Articolo 74 - Rimborsi

Articolo 75 - Sanzioni

Articolo 76 - Attività di recupero

CAPO VI – TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE E DISPOSIZIONI PARTICOLARI INERENTI LA SALVAGUARDIA DELLA QUALITÀ URBANA, DELLA SICUREZZA STRADALE E DELLA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO

Articolo 77 - Salvaguardia della qualità urbana

Articolo 78 - Occupazione con elementi di arredo

Articolo 79 - Esposizioni merci fuori negozio

Articolo 80 - Occupazioni con dehors, tavolini e sedie

Articolo 81 - Occupazioni con strutture pubblicitarie

Articolo 82 - Occupazioni per lavori edili

Articolo 83 - Occupazioni per lavori edili con posa ponteggi e steccati

Articolo 84 - Occupazioni per cantieri e scavi stradali

Articolo 85 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità ed urgenza

Articolo 86 - Occupazioni per chioschi

Articolo 87 - Occupazione con contenitori autorizzati per la raccolta dei rifiuti

ALLEGATO CLASSIFICAZIONE DELLE AREE E SPAZI PUBBLICI

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Per la stesura del Piano generale degli impianti da destinare alle pubbliche affissioni, obbligatorio solo per i Comuni con una popolazione superiore ai 20.000 abitanti, si dovrà tenere conto dei seguenti criteri:
 - a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso.
 - b) il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.
 - c) il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale
 - d) la stesura del piano dovrà altresì rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, Decreto Legislativo 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), al regolamento di polizia municipale e traffico.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile del Servizio Tributi sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.

2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari, se approvato, che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico, ovvero dal Regolamento Edilizio. Oggetto del RUE sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

Articolo 5 – Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione si fa rinvio al Regolamento Edilizio.

Articolo 6 - Pubblicità che non necessita di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una comunicazione da presentare al Comune o al Concessionario, prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di:
 - a) Pubblicità temporanea, visiva e/o acustica effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, della stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;
 - b) Locandine, vetrofanie e targhe professionali;
 - c) Pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie;
 - d) Tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del Codice della Strada (D. Legs. n° 285/92 e D. Legs. n° 360/93) e del Regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. n° 495/92) nonché delle vigenti normative, non necessitano di autorizzazione amministrativa.
2. Nei casi di cui al comma precedente, deve essere presentata una comunicazione al Comune o al Concessionario, prima dell'inizio dell'esposizione pubblicitaria, affinché provveda ai conteggi degli importi dovuti. Una volta conosciuta la quota da corrispondere, il contribuente, prima di effettuare l'esposizione, provvederà ad inviare al Concessionario copia dell'attestazione di avvenuto versamento.
3. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova comunicazione dichiarazione e il Comune o il Concessionario procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova comunicazione e quello pagato per lo stesso periodo.
4. In assenza di variazioni la comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il 28 febbraio dell'anno stesso.

Articolo 7 - Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dell'autorizzazione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni indicate nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - c) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente.
2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
3. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro 90 giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria;

- c) la rinuncia del concessionario da comunicare all'ufficio competente.
4. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 8 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 9 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati.
2. La pubblicità sonora in forma fissa o ambulante, quanto non è vietata da norme di legge o sovraordinate, può essere effettuata soltanto agli orari seguenti:
 - Nel periodo di vigenza dell'ora legale: dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00
 - Nel periodo di vigenza dell'ora solare: dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.00
3. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo, da asili nido e scuole di ogni ordine e grado durante l'orario di funzionamento, dagli edifici di culto durante lo svolgimento delle liturgie, dai cimiteri.
4. La distribuzione nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, è consentito a norma del vigente Regolamento di Polizia Locale purché non sia recato pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione, anche dei pedoni.
5. E' invece vietato il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, in quanto può arrecare pregiudizio alla pulizia del suolo.
6. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 10 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 11 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma,

contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50%, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 12 – Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 13 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 14 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
Non sono considerati in connessione i mezzi pubblicitari situati in località seppur adiacenti, in quanto determinano una discontinuità percettiva della pubblicità.
9. Le maggiorazioni di canone a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base: le riduzioni non sono cumulabili.
10. Qualora la pubblicità ordinaria permanente e temporanea, nonché quella effettuata con veicoli, venga posta in essere in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa del canone è maggiorata del 100%.

Articolo 15 – Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 16 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe¹.
2. Al fine dell'applicazione del canone, con particolare riferimento all'applicazione della tariffa standard, il Comune di Collecchio appartiene alla classe demografica degli enti aventi popolazione residente fra 10.001 abitanti e 30.000 abitanti, alla quale corrisponde una tariffa standard annua di 40,00 €/mq e giornaliera di 0,70 €/mq.
3. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - b) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
4. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

¹ Per quanto disposto dall'art. 1, comma 817, legge n. 160 del 2019.

Articolo 17 - Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento su conto corrente intestato al Comune, utilizzando strumenti di pagamento elettronici attraverso la piattaforma PagoPA di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del D.L. n. 193/2016.
2. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere presentata prima del rilascio dell'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.
3. Il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.
4. Il canone relativo alla pubblicità permanente deve essere corrisposto entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, salvo cessazione dell'esposizione di tutti i mezzi pubblicitari, da comunicare entro il 28 febbraio dell'anno stesso come da articolo 6 comma 4 del presente regolamento. Il pagamento del canone annuale relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato in unica soluzione contestualmente al rilascio della autorizzazione stessa.
5. Il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposto in tre rate aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
6. Per la sola annualità 2021, in sede di prima applicazione la scadenza di cui al comma 3 è fissata al 31 maggio; per gli importi superiori ad € 1.500,00 di cui al comma 4, le scadenze delle tre rate sono fissate il 31 maggio, il 31 agosto e il 30 novembre
7. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
8. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 18 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del tasso legale.

Articolo 19 - Accertamento

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi del tasso legale.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50%;
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa nella misura

del 100% dell'ammontare dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.²
8. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dovuto, comprensivo di canone, sanzioni e interessi, non superi € 12,00.

Articolo 20 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
4. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.
5. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente ed esclusivamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni. Per accedere a tale beneficio bisogna risultare iscritti all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori ex Legge 6 giugno 1974 n. 298.
6. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati. Se la pubblicità è effettuata mediante autoveicoli non circolanti (sosta continuativa almeno superiore a giorni cinque), la pubblicità si intende ordinaria a fini tariffari.
7. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 21 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi, si applica, per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

² Approvato con D.C.C. n. 35 del 28/07/2020.

4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alle proiezioni.
5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà ivi prevista.

Articolo 22 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone pari alla tariffa standard giornaliera.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa standard giornaliera maggiorata.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa standard giornaliera.

Articolo 23 – Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Gli esercizi commerciali ed artigianali, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
 - a) 30% per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
 - b) riduzione del 50% per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
 - c) riduzione del 100% per durata dei lavori oltre sei mesi fino ad un anno. La durata delle opere fa riferimento alle date di inizio e di chiusura del cantiere.
3. Le agevolazioni di cui al comma precedente decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

Articolo 24 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
 - i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;³
 - j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
 - k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.
2. Ai fini dell'esenzione dall'imposta di cui alla lettera h) l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.
 3. I soggetti di cui alla lettera g) del primo comma devono presentare in visione al competente ufficio comunale o al Concessionario idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione. Per gli ulteriori mezzi, in quanto l'esenzione compete per un solo mezzo, se provata l'assoggettabilità all'imposta, vige l'ordinario regime impositivo.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

³ La pubblicità esente è solo quella riferita alla stessa società o associazione sportiva (sent. Corte di Cass. n. 2184/2020).

Articolo 25 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. Fatti salvi gli attuali spazi esistenti, riconosciuti conformi nelle quantità e qualità alle effettive esigenze riscontrate ed in sintonia con i criteri di cui al Regolamento Edilizio, nel caso di necessità di ampliamento o di sostituzione degli stessi, il Comune od il Concessionario dovranno fare riferimento alle seguenti fattispecie:
 - ✓ standardi (mono o bifacciale);
 - ✓ tabelle;
 - ✓ poster 6 x 3 (mono o bifacciale).

Le caratteristiche tecniche degli stessi (colore, formato, ecc.) saranno determinate dall'Ufficio Urbanistica.

Articolo 26 - Quantità degli impianti

1. Gli impianti esistenti ed accertati rispondono alle attuali esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali per la stesura del Piano Generale degli impianti da destinare alle pubbliche affissioni di cui al comma 5 dell'art. 1 del presente regolamento, avendo superficie complessiva di metri quadrati 175,16. La ripartizione degli stessi è così determinata:
 - ✓ Per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica il 20%;
 - ✓ Per le affissioni di natura commerciale il 70%;
 - ✓ Per le affissioni di annunci mortuari e necrologi il 10%.

Articolo 27 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Collecchio costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero ove previsto, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 28 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. Nella concessione dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 29 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune o il Concessionario ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune o il Concessionario sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione, tale maggiorazione è attribuita al Concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.
9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.
10. Al committente di una pubblica affissione può essere richiesta la previa sottoscrizione di un'apposita clausola di accettazione del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, con particolare riferimento ai principi in esso espressi in materia di dignità delle persone dagli art.9 (che impedisce il ricorso in pubblicità ad affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto o la sensibilità dei consumatori, debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti) e 10 (secondo cui la pubblicità non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose dei cittadini e deve rispettare la dignità delle persone in tutte le sue forme ed espressioni evitando ogni forma di discriminazione, compresa quella di genere). L'accettazione del Codice può operare anche in chiave preventiva consentendo, nei casi dubbi, di invitare l'inserzionista pubblicitario a sottoporre il proprio messaggio allo scrutinio preventivo del Comitato di Controllo IAP.
11. Nel caso di affidamento in gestione ad un concessionario, nel contratto di affidamento del servizio è inserita una specifica clausola contrattuale in base alla quale il concessionario è tenuto ad accettare e far accettare agli inserzionisti pubblicitari, che utilizzino quegli impianti, il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, in riferimento agli articoli e alle modalità indicati al precedente comma 9.

Articolo 30 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 31 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50%, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 32 - Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. i manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

Articolo 33 - Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Collecchio e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 34 - Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, mediante versamento su conto corrente intestato al Comune, utilizzando strumenti di pagamento elettronici attraverso la piattaforma PagoPA di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del D.L. n. 193/2016.

Non si dà luogo all'affissione prima del pagamento del diritto.

Il Comune o il concessionario del servizio, può effettuare, l'immediata rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso.

Articolo 35 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 36 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 37 - Funzionario Responsabile

1. La responsabilità del procedimento per le varie tipologie di occupazioni o concessioni del suolo pubblico sono in capo ai seguenti servizi:
 - Servizio Attività produttive e commercio per i procedimenti riferiti ad attività economiche, commercio, associazioni, manifestazioni e forme analoghe;
 - Servizio Viabilità per i procedimenti riferiti alle occupazioni di sedi viarie, marciapiedi e spazi demaniali in genere per tutte le attività inerenti cantieri pubblici e privati, installazioni di sottoservizi, cantieri vari, traslochi e attività analoghe;
 - Sportello unico dell'edilizia per le occupazioni riferite ad installazioni pubblicitarie ed altre strutture per le quali è necessario un titolo edilizio.
2. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
3. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 38 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno⁴.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 39 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.

⁴ Sulla distinzione tra occupazione permanente e temporanea, si veda, da ultimo, Cass. n. 13332/2020.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50%, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 40 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 (ai sensi del documento allegato alla delibera di Giunta Comunale N 100/2010) giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 7 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, in bollo salve le esenzioni di legge, redatta su apposita modulistica, deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso la piattaforma che è indicata sul sito del Comune (Solo nel caso in cui il sito sia inattivo è possibile mandare la richiesta tramite PEC) e deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

Nel caso in cui il richiedente sia un'organizzazione o associazione deve anche contenere la dichiarazione di:

- aderire ai valori della Costituzione repubblicana, ovvero i valori di libertà, di democrazia, di eguaglianza, di pace, di giustizia sociale e di rispetto di ogni diritto umano;
- impegnarsi a rispettare la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana;
- ripudiare il fascismo, il nazismo e l'uso di simbologie o gestualità ad essi chiaramente riferiti ripudiare altresì ogni pratica di discriminazione razziale, etnica, religiosa, sessuale o per ragioni di lingua, di opinioni politiche, per condizioni personali o sociali.

6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 41 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. L'Ufficio competente acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'Amministrazione Comunale. Parimenti, qualora gli atti necessari siano in possesso di un'altra pubblica amministrazione, provvede alla acquisizione d'ufficio quando essa sia già conosciuta, ovvero quando il cittadino interessato chieda l'acquisizione d'ufficio dei documenti indicando puntualmente la Pubblica Amministrazione presso la quale essi sono depositati e gli estremi che consentano l'individuazione.
2. Se non diversamente disposto da norme specifiche, o da particolari esigenze dell'Amministrazione, in caso di più domande riguardanti l'occupazione del medesimo bene di riferimento, la data di presentazione della domanda costituisce condizione di priorità all'autorizzazione.
3. Nello svolgimento dell'attività istruttoria avviata a seguito della presentazione della domanda di concessione, deve essere curata con priorità la salvaguardia delle esigenze della circolazione stradale, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica (specie per quanto attiene alle richieste di occupazione di marciapiedi, piazze, zone limitrofe a strade prive di marciapiede, aree e spazi fronteggianti i negozi), e l'osservanza delle specifiche disposizioni di legge e regolamenti in materia di viabilità e circolazione stradale, di edilizia, di pubblici servizi, di esercizi commerciali.
4. Qualora sussistano preminenti interessi concernenti la funzionalità o la sicurezza della circolazione oppure esigenze di carattere estetico, può essere prescritta nell'atto di concessione, l'adozione o l'uso di apposite ed idonee attrezzature-tipo (come chioschi, tende, ombrelloni e simili); parimenti si possono imporre speciali dispositivi per la sicurezza della circolazione stradale (come recinzioni, transenne, strutture-tipo o altro).
5. Non potrà essere concessa l'autorizzazione alle organizzazioni ed associazioni che direttamente si richiamano all'ideologia, ai linguaggi e rituali fascisti e nazisti, alla sua simbologia, e alla discriminazione razziale, etnica, religiosa, sessuale, o per ragioni di lingua, di opinioni politiche, per condizioni personali o sociali.

Articolo 42 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.

2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 43 - Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 10, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 44 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 39, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 45 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 46 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 47 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, sette giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 48 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle aree;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 49 - Classificazione delle aree

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le aree pubbliche del Comune sono classificate in tre categorie così come individuate nell'allegato del presente regolamento.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle aree appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le aree di 2^a categoria è ridotta in misura del 15% rispetto alla 1^a categoria. La tariffa per le aree di 3^a categoria è ridotta in misura del 35% rispetto alla 1^a categoria.

Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le aree pubbliche del Comune sono classificate in tre categorie. Si considera valida la classificazione adottata con deliberazione consiliare n. 67 del 18.12.1998, che si riporta nell'allegato al presente Regolamento.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. Alle aree appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le aree di 2^a categoria è ridotta in misura del 15% rispetto alla 1^a categoria. La tariffa per le aree di 3^a categoria è ridotta in misura del 35% rispetto alla 1^a categoria.

Articolo 50 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50% per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:
 - dalle ore 7 alle ore 20;
 - dalle ore 20 alle ore 7.

Articolo 51 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
5. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1,50, In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Articolo 52 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione riferita al suolo demaniale ed al patrimonio indisponibile dell'ente effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 6 anni;

- b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
- per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000%;
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50% per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
 - per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50%.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1000% il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.
6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 53 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto⁵.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 54 - Agevolazioni

1. La superficie delle occupazioni sia permanenti che temporanee eccedente i 1.000 mq è calcolata in ragione del 10%.
2. Per le superfici occupate per lo spettacolo viaggiante, i primi 100 metri quadrati sono conteggiati al 50%, i successivi metri quadrati fino a 1.000 sono conteggiati al 25% e gli ulteriori metri quadrati eccedenti i 1.000 sono conteggiati al 10%.
3. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata
4. Gli esercizi commerciali ed artigianali, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
 - a) 30% per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
 - b) 50% per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
 - c) 100% per durata dei lavori oltre i sei mesi fino ad un anno.

Le agevolazioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

Articolo 55 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, e da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato;

⁵ Si veda Cassazione, sezioni unite, sentenza 7 maggio 2020, n. 8628.

- b) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica e gli enti privati aventi finalità pubbliche;
- c) le occupazioni realizzate dalla Pro Loco o dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica dell'ONLUS istituita presso Il Ministero delle Finanze;
- d) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- e) le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 60 minuti e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora o che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- f) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- g) le occupazioni di aree cimiteriali;
- h) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- i) le occupazioni con passi carrabili, con rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- j) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
- k) le occupazioni con fioriere, piante e ornamenti, effettuate anche in occasione di festività ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
- l) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- m) le occupazioni, permanenti e temporanee, di soprassuolo pubblico, con esclusione delle occupazioni con linee aree da parte di aziende erogatrici di pubblici servizi, e le occupazioni effettuate con balconi, bow – windows, tende o infissi simili di carattere stabile;
- n) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti;
- o) le occupazioni relative a frecce di indicazione.

Articolo 56 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato utilizzando strumenti elettronici attraverso la piattaforma PagoPA di cui all'art. 5 del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., o in caso di impossibilità di utilizzo della predetta piattaforma, con le modalità stabilite dall'art. 2-bis del D.L. n. 193/2016.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Per la sola annualità 2021, in sede di prima applicazione la scadenza di cui al comma 3 è fissata al 31 maggio. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 30 aprile e 31 ottobre, qualora l'importo del canone annuo sia

superiore ad € 516,46. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.

6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
7. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare non superiore a € 5,164.

Articolo 57 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 30 aprile e 31 ottobre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 516,46.
3. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare non superiore a € 5,164.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 58 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 59 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura del tasso legale.

Articolo 60 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati nella misura del tasso legale.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50%.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa nella misura del 100% dell'ammontare dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni

amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.

6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 61 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 62 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 63 - Funzionario Responsabile

1. La responsabilità del procedimento per le varie tipologie di occupazioni o concessioni del suolo pubblico per mercati sono in capo al Servizio Attività produttive e commercio;
2. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.

In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 64 - Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento del mercato e dell'esercizio di attività di commercio su aree pubbliche in posteggi isolati⁶

Articolo 65 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle aree;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.

⁶ approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 27/06/2000 e ss. mm. e ii..

3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 66 - Classificazione delle aree

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le aree del Comune sono classificate in tre categorie. Si considera valida la classificazione adottata con deliberazione consiliare n. 67 del 18.12.1998, che si riporta nell'allegato al presente Regolamento.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle aree appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le aree di 2^a categoria è ridotta in misura del 15% rispetto alla 1^a categoria. La tariffa per le aree di 3^a categoria è ridotta in misura del 35% rispetto alla 1^a categoria.

Articolo 67 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50% per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
4. Per le occupazioni nei mercati o nei posteggi isolati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale la tariffa è da intendersi per ore 9 e il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso è applicata una riduzione del 30% sul canone complessivamente determinato.
5. Per le occupazioni giornaliere realizzate in occasione del mercato settimanale effettuate dai soggetti indicati nel comma 7 dell'art. 2 *Regolamento del mercato e dell'esercizio di attività di commercio su aree pubbliche in posteggi isolati*, si applica per ogni giorno di occupazione l'importo fisso definito dalla Giunta con l'approvazione delle tariffe indipendentemente dalle effettive dimensioni del posteggio, dall'orario effettivo di occupazione.
6. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 68 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difforni dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di

constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50%, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 69 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 70 - Agevolazioni

1. La Giunta Comunale può disporre agevolazioni sino all'azzeramento del canone per particolari tipologie di mercati o mercatini a tema, ovvero per specifici progetti di valorizzazione del territorio, secondo l'articolo 1, comma 843, della L. 160/2019.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 71 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, per iniziative di carattere istituzionale;
 - le occupazioni temporanee realizzate da Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte dirette sui redditi approvato dal Presidente della Repubblica il 22 dicembre 1986, n. 917, per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica e gli enti privati aventi finalità pubbliche;
 - le occupazioni realizzate dalla Pro Loco e dalle Organizzazioni del Terzo Settore, a condizione che le stesse risultino iscritte nei registri regionali ovvero nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore istituito in attuazione dell'art. 45 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 purché effettuate per fini non economici.

Articolo 72 - Versamento del canone per le occupazioni nei mercati o nei posteggi isolati

1. Il canone per le occupazioni dei titolari di posteggio (permanent) dei mercati o dei posteggi isolati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ogni anno. E' ammessa la possibilità del versamento in due rate aventi scadenza 30 aprile e 31 ottobre, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 250,00. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno, il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 30 aprile.

4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.
5. Per la sola annualità 2021, in sede di prima applicazione, la scadenza del 30 aprile è fissata al 31 maggio.
6. Per le occupazioni effettuate da parte dei soggetti indicati nel comma 7 dell'art. 2 Regolamento del mercato e dell'esercizio di attività di commercio su aree pubbliche in posteggi isolati, il versamento del canone avviene attraverso le modalità previste dal precedente comma 4 al momento del rilascio della concessione, mentre per le occupazioni da parte degli operatori spuntisti - precari, il versamento del canone deve essere effettuato a cadenza semestrale (30 giugno e 31 dicembre), attraverso le modalità previste dal precedente comma 4.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 73 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 74 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura del tasso legale.

Articolo 75 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati nella misura del tasso legale.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50%.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa nella misura del 100% dell'ammontare dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 76 - Attività di recupero

2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.

CAPO VI – TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE E DISPOSIZIONI PARTICOLARI INERENTI LA SALVAGUARDIA DELLA QUALITA' URBANA, DELLA SICUREZZA STRADALE E DELLA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO

Art. 77 – Salvaguardia della qualità urbana

1. Le norme del presente titolo si pongono l'obiettivo di promuovere in primo luogo la salvaguardia della qualità urbana nella consapevolezza dell'importanza che, a tale riguardo, rivestono gli interventi riferiti alle occupazioni del suolo pubblico con strutture ed arredi e, in secondo luogo, la salvaguardia dell'integrità e della funzionalità del patrimonio pubblico.
2. Negli articoli che seguono vengono individuate le varie tipologie di occupazione fornendo indirizzi per una loro corretta gestione.

Articolo 78 - Occupazione con elementi di arredo

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere, porta menù), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, alla quale deve essere riservato uno spazio minimo di metri due e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati all'iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima. La domanda dovrà essere presentata almeno venticinque giorni prima dell'occupazione.
4. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici. Si ritiene acquisito il parere degli uffici trascorsi dieci giorni dal ricevimento della richiesta di parere.
5. La sola collocazione di due fioriere ai lati dell'ingresso dell'attività commerciale non è subordinata ai pareri di cui al comma 4 purché l'occupazione non superi 0,70 mq. complessivi.
6. Salvo specifica concessione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide o passatoie di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

Articolo 79 - Esposizione merci fuori negozio

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, alla quale deve essere riservato uno spazio minimo di metri

due, e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato. In tali casi, non occorre il parere preventivo dei competenti Uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano né il controllo preventivo del Corpo di Polizia Municipale, qualora l'occupazione avvenga nel rispetto delle condizioni previste dal Codice della Strada.

2. La concessione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.
3. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico-ambientale o di specifica tradizione commerciale locale, ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere la concessione anche in deroga ai limiti previsti dal comma 1, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate dai competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria. In tali casi la domanda dovrà essere presentata trenta giorni prima trascorsi i quali, se non emesso il provvedimento relativo, si ritiene acquisito il parere.
4. L'esposizione di merci per periodi non superiori a dieci giorni consecutivi aventi dimensioni eccedenti quelle previste nel comma 1 può essere concessa nel rispetto delle esigenze della circolazione veicolare e pedonale.

Articolo 80 - Occupazioni con dehors, tavolini e sedie

1. Il presente articolo disciplina la collocazione su suolo pubblico a titolo stagionale o continuativo di elementi di varia tipologia, individuati come "dehors". A tal fine per "dehors" si intende l'insieme degli elementi mobili o smontabili o comunque facilmente rimovibili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù di passaggio pubblico, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione. Per occupazione a titolo temporaneo di suolo pubblico con "Dehors" si intende, in particolare per quanto concerne alla durata, la compresenza funzionale ed armonica di elementi strutturali e strumentali. I "Dehors" come sopra definiti debbono essere costituiti da manufatti caratterizzati da "precarietà e facile amovibilità", in quanto essi devono essere diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. Conseguentemente, essi non possono surrogare requisiti strutturali obbligatori per il locale a cui sono connessi e riferiti
2. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, il dehors può essere continuativo o stagionale (quest'ultimo per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni nell'arco dell'anno solare).
3. Gli elementi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono classificati come di seguito indicato:
 - 1) tavoli e sedie;
 - 2) pedane;
 - 3) elementi di delimitazione;
 - 4) ombrelloni;
 - 5) tende a sbraccio;
 - 6) coperture su disegno
 - 7) coperture a doppia falda o a falde multiple;
 - 8) strutture a padiglione temporanee, con possibilità di chiusura stagionale.
4. Gli elementi individuati al precedente comma 3 ai punti 4, 5, 6, 7, 8 sono da considerarsi quali strutture complementari di copertura e/o riparo della tipologia di base individuata al punto 1, mentre gli elementi individuati ai punti 2 e 3 sono qualificati come strutture accessorie.
5. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare su suolo pubblico un dehors, con o senza elementi di copertura, dovrà ottenere dal Comune preventiva concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico.
6. In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto dal d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), il richiedente deve ottenere i preventivi pareri o nulla osta o autorizzazioni conformemente con quanto stabilito nel suddetto decreto legislativo.

7. L'occupazione di suolo per i "dehors" deve realizzarsi di norma davanti all'esercizio del concessionario. Qualora l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi o interferisca a vario titolo con altre attività o proprietà, la domanda di occupazione del suolo deve essere corredata da assenso scritto di tali soggetti interessati.
8. L'occupazione non deve impedire in alcun modo la visibilità del traffico veicolare e non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente.
9. Gli spazi compresi tra l'occupazione e l'esercizio del concessionario, di norma, non debbono essere attraversati da carreggiate stradali: fanno eccezione le occupazioni nelle aree pedonali urbane e quelle nelle zone a traffico limitato, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia della sicurezza stradale.
10. Le strutture e i manufatti dei dehors devono essere dimensionati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici (neve vento pioggia ecc.) e, tale circostanza, deve essere attestata attraverso un progetto sottoscritto da tecnico abilitato da allegarsi alla richiesta per l'occupazione di suolo pubblico.
11. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti, deve essere risarcito dagli esercenti. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, i settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.
12. Qualora in conseguenza dell'installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi da concordarsi con il competente servizio tecnico del comune.
13. Le istanze per le occupazioni con dehors a titolo stagionale sono presentate al competente ufficio comunale che acquisirà il parere del Corpo di Polizia Municipale in relazione alle problematiche legate alla sicurezza stradale ed alla viabilità e dei servizi tecnici comunali competenti in relazione alle interferenze con i servizi pubblici ed infrastrutture. La concessione è rilasciata nel termine di 45 giorni. In relazione alla tipologia di dehors, dovranno essere inoltre rilasciati gli eventuali nulla osta o altri titoli abilitativi previsti dalla legislazione e dalla normativa vigente in materia edilizia nonché dal RUE comunale.
14. Le istanze per le occupazioni con dehors a titolo "continuativo" seguono la procedura di cui al precedente comma fermo restando che la concessione è rilasciata previa deliberazione della Giunta Comunale entro il termine massimo di 60 giorni.
15. Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei "dehors" devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienicosanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.
16. È fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà senz'altro procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità; fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.
17. La concessione di occupazione di suolo pubblico per i "dehors" può essere revocata secondo quanto stabilito dal presente Regolamento e qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:
 - a) previa diffida, quando agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;
 - b) previa diffida, quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
 - c) previa diffida, qualora la mancanza di manutenzione comporti situazioni negative al decoro e/o pericolo per le persone;
 - d) qualora vengano a mancare le autorizzazioni o nulla osta previste dalla legislazione vigente in materia di tutela dei beni ambientali ed architettonici;
 - e) qualora l'occupazione sia provatamente causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo;

- f) in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico.
18. La giunta Comunale, con proprio atto, potrà definire appositi criteri per l'occupazione del suolo con dehors (individuare l'uso di arredi coordinati nella forma, individuare spazi appositi, l'individuazione di ambiti entro i quali garantire uniformità di tipologie di occupazioni ecc.).
 19. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento al d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) ed al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE).
 20. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento in relazione all'installazione di tende ed insegne si fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) vigente che prevede una apposita disciplina;
 21. nel caso in cui tale strumento urbanistico assoggetti l'installazione dei manufatti al titolo abilitativo edilizio, la concessione di suolo pubblico è condizione necessaria per l'ottenimento del suddetto titolo.

Articolo 81 - Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dai vigenti Regolamenti nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione del mezzo pubblicitario che costituisce concessione all'uso dell'area pubblica ai sensi del vigente Regolamento per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento in relazione all'installazione di tende ed insegne si fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) vigente che prevede una apposita disciplina;

Articolo 82 - Occupazioni per lavori edili

1. L'occupazione del suolo pubblico può essere rilasciata per l'esecuzione di lavori edili e altri interventi, effettuati con o senza l'ausilio di mezzi di supporto. Le sedi stradali interessate dal cantiere e le zone limitrofe dovranno essere mantenute in condizioni di sicurezza tali da garantire una circolazione veicolare e pedonale sicura e priva di insidie. A tal fine, il direttore dei lavori, in relazione all'area oggetto del cantiere deve:
 - a) garantire il decoro, la pulizia e la sicurezza rispetto al transito dei veicoli e mezzi d'opera afferenti al cantiere;
 - b) assicurare la manutenzione dei tratti di strada interessati dal transito dei veicoli;
 - c) curare la pronta rimozione delle situazioni di pericolosità;
 - d) predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni a persone e beni.
2. Non sono consentiti scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica senza la necessaria concessione di suolo pubblico.
3. Le aree concesse per lavori edili non possono essere utilizzate per lo stazionamento di veicoli, ad eccezione delle macchine operatrici.

Articolo 83 - Occupazioni per lavori edili con posa di ponteggi e steccati

1. La posa di ponteggi, strutture provvisorie di cantiere costituite da impalcature composte da travi e tavolati, e di steccati, recinzioni provvisorie di cantiere, è subordinata al rilascio di concessione di occupazione suolo pubblico con le modalità previste dal presente regolamento.
2. Il concessionario è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti per l'allestimento del cantiere e per le occupazioni programmate al fine di salvaguardare le aree pubbliche assodato che, in caso di danni accertati al termine dell'occupazione, dovrà procedere al corretto ripristino dello stato dei luoghi precisando che, in caso di inerzia, procederà d'ufficio l'Amministrazione Comunale a sue spese.
3. Qualora l'occupazione comporti la necessità di regolamentare la viabilità, l'Ufficio Viabilità emetterà la relativa ordinanza indicando la tipologia di segnaletica da installarsi conformemente al codice della strada ed impartendo le eventuali prescrizioni da osservarsi con particolare riferimento alla tutela della sicurezza stradale e dei pedoni.

4. Dopo il rilascio della prima concessione, non sono ammessi più di due ulteriori rinnovi, se non per eccezionali situazioni debitamente comprovate.
5. Al termine dell'occupazione il titolare della concessione deve darne tempestiva comunicazione scritta al Comune al fine di consentire la verifica dello stato dei luoghi e producendo, a tale riguardo, una esauriente documentazione fotografica.
6. Per particolari circostanze legate alla qualità del suolo da occuparsi, alla presenza di materiali o attrezzature di pregio, all'ubicazione del cantiere, la concessione all'occupazione del suolo può essere subordinata al deposito di idonea garanzia fideiussoria che viene svincolata una volta accertata l'assenza di danni o manomissioni degli immobili pubblici interessati dall'occupazione.
7. Non sono consentiti scarichi e depositi di materiale ed attrezzature al di fuori dell'area oggetto di concessione. Le aree concesse non possono essere utilizzate per lo stazionamento di veicoli, ad eccezione delle macchine operatrici.

Articolo 84 - Occupazioni per cantieri e scavi stradali

1. Le occupazioni temporanee di spazio pubblico relative a cantieri e scavi stradali per la posa e la manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, non possono avere svolgimento senza preventiva concessione di occupazione suolo pubblico.
2. La superficie di occupazione è determinata tenendo conto delle dimensioni effettive dell'area di cantiere, sottratta all'uso pubblico.
3. La durata delle suddette occupazioni viene determinata in base alle diverse fasi di lavorazione (scavo, installazione, ripristino provvisorio, ripristino definitivo).
4. Le attività relative devono svolgersi nel rispetto delle prescrizioni impartite dai servizi comunali competenti in materia di viabilità adottando tecniche di scavo e di ripristino disposte dal medesimo servizio.
5. Le sedi stradali interessate dal cantiere e le zone limitrofe dovranno essere mantenute in condizioni di sicurezza tali da garantire una circolazione veicolare e pedonale sicura e priva di insidie. A tal fine il direttore dei lavori, in relazione all'area oggetto del cantiere, deve:
 - a) garantire il decoro, la pulizia e la sicurezza rispetto al transito dei veicoli e mezzi d'opera afferenti al cantiere;
 - b) assicurare la manutenzione dei tratti di strada interessati dal transito dei veicoli;
 - c) curare la pronta rimozione delle situazioni di pericolosità;
 - d) predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni a persone e beni.
6. Non sono consentiti scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica senza la necessaria concessione di suolo pubblico.
7. I titolari della concessione sono responsabili circa i ripristini che si potrebbero rendere necessari anche in momenti successivi all'ultimazione dei lavori per cedimenti del suolo pubblico imputabili agli assestamenti delle zone interessate dagli scavi.
8. Per particolari circostanze legate alla qualità del suolo da occuparsi, alla presenza di materiali o attrezzature di pregio, all'ubicazione del cantiere, la concessione all'occupazione del suolo è subordinata al deposito di una congrua cauzione che viene svincolata una volta accertato il corretto ripristino dei luoghi anche in relazione ai possibili cedimenti imputabili agli assestamenti delle zone interessate dagli scavi.

Articolo 85 - Occupazione per lavori di pubblica utilità ed urgenza

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, richiede il rilascio di nulla osta allo Sportello Unico.
2. La richiesta di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di ultimazione), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla

programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza, si provvede ad inoltrare una comunicazione nel momento in cui l'intervento viene effettuato.

3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.
4. In riferimento ai ripristini, sono da applicarsi le prescrizioni di cui al precedente articolo 82

Articolo 86 - Occupazione con chioschi

1. Nel rispetto dei piani e programmi del Comune, per l'installazione di chioschi, manufatti isolati generalmente prefabbricati, deve essere presentata istanza presso gli uffici competenti per l'ottenimento del titolo edilizio che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico.
2. Le opere devono essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, del Regolamento Urbanistico Edilizio e in generale della normativa ambientale, urbanistica ed edilizia vigente e della normativa speciale.
3. La realizzazione degli interventi oggetto di richiesta di permesso di costruire che riguardino aree sottoposte a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti.
4. Le opere, fintantoché esistenti, dovranno essere conservate secondo le modalità precisate nel titolo edilizio, che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico. Ogni eventuale modificazione dovrà essere previamente autorizzata dal Comune.
5. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia ai vigenti regolamenti in materia.

Articolo 87 – Occupazione con contenitori autorizzati per la raccolta dei rifiuti

1. Alle utenze che dimostrino l'impossibilità oggettiva di detenere in propri locali i contenitori autorizzati alla raccolta dei rifiuti, per mancanza di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti, il Comune può concedere, con modalità permanente, il suolo pubblico per la gestione differenziata dei rifiuti medesimi secondo criteri definiti dalla Giunta Comunale in funzione del rispetto della normativa del Codice della Strada, delle specifiche normative in materia di igiene pubblica e di edilizia e dei regolamenti comunali.
2. Alle predette occupazioni, si applica il canone calcolato come indicato nell'art. 48 del presente Regolamento.
3. Sono a carico del concessionario le spese per la realizzazione della necessaria mascheratura posta a recinzione dell'area di occupazione, le operazioni di pulizia dell'area stessa ed il sistema di chiusura dei contenitori quando questi non necessitano di vuotatura.

ALLEGATO CLASSIFICAZIONE DELLE AREE E SPAZI PUBBLICI.

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate nelle seguenti categorie:

CATEGORIA 1^ Centro abitato di Collecchio

CATEGORIA 2^ Centro abitato di:
Madregolo
Ozzano Taro
Lemignano
Stradella
San Martino Sinzano
Gaiano
Ponte Scodogna

CATEGORIA 3^ Aree e strade al di fuori dei centri abitati di cui alle categorie precedenti.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.